

# Statuto

## della Società di Tiro Monte Pettine

### I. Sede e scopo

#### Art. 1

La Società di tiro Monte Pettine ( STMP ) fondata nel 1957, con sede sociale ad Ambri, è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, affiliata alla Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST). La società e i suoi membri sono pure affiliati all'Assicurazione Infortuni delle Società di Tiro (AIST).

La sua sede è presso lo stand di tiro "Foss" a Piotta.

#### Art. 2

La Società ha lo scopo di promuovere lo sport del tiro e di rendere possibile ai propri soci l'esecuzione degli esercizi di tiro militari obbligatori e del tiro federale in campagna nell'interesse della difesa nazionale.

Inoltre, promuove il tiro sportivo in tutte le sue specialità e la formazione dei rincalzi.

Essa è apolitica e aconfessionale.

### II. Composizione

#### Art. 3

Possono far parte della Società cittadini svizzeri d'ambo i sessi che con il 1 gennaio sono entrati nel loro 10° anno d'età.

Cittadini stranieri potranno essere ammessi a far parte della Società previo preavviso favorevole del comitato e riservata l'approvazione dell'assemblea della Società e della Divisione degli affari militari.

#### Art. 4

La Società è composta di:

Soci attivi

Soci giovani tiratori (GT), e gli adolescenti (JJ)

Soci onorari

Soci contribuenti e benemeriti

#### Art. 5

Sono soci attivi , tutti i membri della STMP che partecipano ai tiri o occupano una carica sociale e si impegnano a pagare la tassa sociale fissata dall'Assemblea. Coloro che assolvono solo il programma federale e/o il tiro federale in campagna e/o coloro che partecipano solo ai corsi giovani tiratori ed ai corsi per speranze, non sono considerati soci attivi.

#### Art. 6

Possono essere proclamati soci onorari dall'Assemblea Generale i soci che si siano resi meritevoli di particolari benemeritenze verso la Società o verso la causa del tiro.

Essi hanno gli stessi diritti dei soci attivi.

#### Art. 7

Sono soci contribuenti tutti i membri che, senza partecipare alle attività ed alle competizioni sportive sociali, si impegnano a pagare almeno la quota sociale prevista .

Soci benemeriti sono tutti quei soci che, mediante elargizioni o prestazioni particolari, meritano la riconoscenza della Società.

### III. Ammissioni, dimissioni, radiazioni

#### Art. 8

Le domande d'ammissione possono essere presentate verbalmente o per iscritto al Comitato che decide in merito, tenuto conto di quanto previsto agli art. 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

I tiratori che eseguono il tiro obbligatorio sullo stand di tiro della Società e che versano volontariamente la tassa sociale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei soci .

L'ammissione di cittadini stranieri è subordinata all'approvazione dell'assemblea e della Divisione degli affari militari.

L'Assemblea che decreterà lo scioglimento nominerà una Commissione di liquidazione di 3 membri con l'incarico di chiudere gli affari correnti e di consegnare il patrimonio come alle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 9

Le dimissioni quali socio devono essere inoltrate per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Con l'accettazione delle dimissioni da parte del Comitato, il socio perde ogni diritto nei confronti della Società.

I soci che non adempiono all'obbligo di pagamento della tassa sociale possono essere radiati dalla Società su decisione del comitato .

#### Art. 10

Su proposta del Comitato e sentiti dalla Divisione degli affari militari e dalla Commissione cantonale di tiro, l'Assemblea può escludere, con decisione a maggioranza assoluta dei presenti, i soci che agiscono contro l'interesse della Società.

#### **IV. Organi della Società**

##### **Art. 11**

Gli organi della Società sono:

- L'Assemblea generale,
- Il Comitato,
- La Commissione di Revisione.

V. L'Assemblea generale

##### **Art. 12**

L'Assemblea generale è l'organo supremo della Società e si compone di tutti i soci ai sensi dell'art. 4, in regola con il pagamento della tassa sociale. Essa si riunisce in Assemblea generale ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, su convocazione del Comitato.

Il Comitato potrà convocare Assemblee generali straordinarie ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano o quando un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta al Comitato, indicando gli oggetti da porre all'ordine del giorno.

##### **Art. 13**

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- L'appello
- La nomina degli scrutatori
- L'approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
- L'approvazione del rapporto del Presidente e del rapporto sulle attività
- L'approvazione della gestione sociale e dei rapporti dei revisori
- La nomina del Presidente e dei membri del Comitato
- La nomina della Commissione di revisione
- La nomina di eventuali Commissioni speciali
- L'approvazione del preventivo e del programma per l'anno entrante
- La fissazione delle quote sociali
- L'approvazione dei crediti straordinari che esulano dalle competenze del Comitato
- La modifica degli statuti
- L'accettazione dei soci stranieri
- L'espulsione dei soci
- La proclamazione dei soci benemeriti o onorari

##### **Art. 14**

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite cartolina .

La convocazione deve essere fatta almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, comunicando la lista delle trattande.

Ogni socio può formulare proposte da sottoporre all'Assemblea generale a condizione di comunicarle per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre.

Eventuali oggetti presentati da soci durante l'Assemblea, devono essere sottoposti a votazione di entrata in materia, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti.

##### **Art. 15**

Le votazioni si fanno generalmente per alzata di mano qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto o altro metodo di votazione. In caso di parità dei voti decide il Presidente della Società.

L'Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e decide su qualsiasi oggetto a maggioranza dei voti espressi, fatta eccezione per quelle decisioni per cui gli Statuti prevedono la maggioranza qualificata.

#### **VI. Il Comitato**

##### **Art. 16**

Il Comitato si compone di un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 membri ed è costituito dal Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere, il Direttore dei tiri militari e da 1-4 membri. Al Comitato è affidata la direzione e l'amministrazione della Società, l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale e l'applicazione degli Statuti. Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale per un periodo amministrativo di 3 anni ed è rieleggibile.

##### **Art. 17**

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea.

Il Comitato procede all'attribuzione fra i propri membri delle cariche di Vicepresidente, di Segretario, di Cassiere e di Direttore dei tiri militari.

Le cariche di Cassiere e di Segretario possono essere abbinate.

La carica di Direttore dei tiri militari può essere affidata unicamente a soci che abbiano seguito con successo un corso per monitori di tiro.

##### **Art. 18**

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o per decisione di almeno 3 dei suoi membri, ogni qualvolta la buona amministrazione lo richiede.

Il Comitato decide validamente se è presente il Presidente, rispettivamente in caso d'impedimento il Vicepresidente, e almeno la metà degli altri suoi membri; in caso di parità di voti la decisione spetta al Presidente.

#### **Art. 19**

Le mansioni dei membri del Comitato sono le seguenti:

- Il Presidente dirige le Assemblee generali e le sedute del Comitato e rappresenta la Società di fronte a terzi. Egli cura l'incremento dell'attività sociale ed ha in particolare la supervisione generale su tutti i tiri, presenta annualmente un rapporto sull'attività della Società all'Assemblea generale ordinaria. Vincola la Società con la propria firma congiuntamente a quella del Segretario.
- Il Vicepresidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.
- Il Segretario redige i verbali, evade la corrispondenza della Società, che firma collettivamente con il Presidente, cura la stesura dell'elenco dei soci, invia le convocazioni.
- Il Cassiere è responsabile della gestione finanziaria della Società, tiene una dettagliata contabilità, cura l'incasso delle tasse dei soci e di ogni altro provento, provvede ai pagamenti e all'organizzazione finanziaria dei tiri ed è responsabile per la munizione, presenta annualmente i conti all'Assemblea generale ordinaria. Egli firma collettivamente con il Presidente, tutti i documenti concernenti le finanze della Società.
- Il Direttore dei tiri militari organizza e dirige con i monitori gli esercizi obbligatori ed i corsi GT, sorveglia l'esecuzione di questi tiri ed è responsabile dell'ordine e della disciplina nello stand.
- Gli altri membri del Comitato collaborano alla gestione e al promovimento dell'attività sociale secondo le indicazioni del comitato.

#### **Art. 20**

Ogni membro del comitato è individualmente responsabile e garante nei confronti della Società del lavoro relativo alle proprie mansioni e dei beni che gli sono affidati.

#### **Art. 21**

Nell'esplicazione del suo mandato il Comitato è tenuto a uniformarsi alle vigenti leggi ed alle ordinanze emanate dalle competenti Autorità militari Federali e cantonali ed ai regolamenti della FTST, della FTST e dell'AIST.

#### **Art. 22**

La firma del Presidente, in sua assenza del vicepresidente, collettivamente con quella del Segretario o del Cassiere, vincola la Società nelle pratiche amministrative ordinarie.

Il Comitato decide in merito a spese straordinarie fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.-- (cinquemila).

### **VII. Commissione di revisione**

#### **Art. 23**

La Commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente eletti dall'Assemblea fra i soci che non fanno parte del Comitato. La Commissione di revisione ha il compito di controllare i conti d'esercizio e la situazione patrimoniale della Società e di presentare un rapporto scritto con relative proposte all'Assemblea generale ordinaria.

La Commissione di revisione è nominata per un anno. Dei due membri revisori uno solo è rieleggibile per un altro anno; il membro supplente può subentrare a turno al membro non rieletto.

### **VIII. Commissioni speciali**

#### **Art. 24**

L'Assemblea ha la facoltà, qualora le circostanze lo richiedessero di nominare Commissioni speciali di carattere temporaneo o permanente da affiancare al Comitato nello svolgimento delle proprie attività. Le Commissioni speciali saranno composte da almeno 3 membri che rimarranno in carica per la durata massima di un periodo amministrativo e saranno rieleggibili. Nella composizione delle stesse dovrà figurare un membro del comitato (in qualità di Presidente).

### **IX. Finanze**

#### **Art. 25**

La società provvede al suo regolare funzionamento mediante le quote sociali, i sussidi, gli utili conseguiti ed eventuali donazioni.

#### **Art. 26**

Il periodo amministrativo apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 27**

Le quote sociali sono fissate dall'Assemblea su proposta del Comitato. Ogni socio è tenuto a pagare la tassa entro il 31 agosto dell'anno in corso.

### **X. Disposizioni finali e diversi**

#### **Art. 28**

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci. Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea, riservata l'approvazione dell'Autorità militare cantonale.

#### **Art. 29**

La Società risponde di fronte a terzi unicamente col patrimonio sociale.

#### **Art. 30**

La Società potrà essere sciolta per decisione di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto.

La decisione dovrà essere presa durante un'Assemblea generale appositamente convocata. Qualora in una prima

assemblea non si dovesse raggiungere il numero minimo dei soci richiesti, verrà convocata una seconda Assemblea la quale deciderà validamente, qualunque sia il numero dei soci intervenuti con la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti aventi il diritto di voto.

In caso di scioglimento il patrimonio della Società verrà consegnato, dopo la liquidazione degli affari correnti, alla FTST che ne curerà la consegna ad una nuova Società che dovesse sorgere con gli stessi scopi e gli stessi principi della Società di tiro Monte Pettine .

**Art. 31**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto fanno stato le prescrizioni della FTST, FST e dell'AIST nonché le disposizioni emanate dalle competenti Autorità militari cantonali e federali.

**Art. 32**

Il presente Statuto letto ed approvato dall'Assemblea del 23 marzo 2006 e sostituisce lo statuto del 8 marzo 1997 ed entra in vigore dopo l'approvazione della Divisione degli affari militari e della Federazione Ticinese delle società di tiro.

**Per la Società di tiro Monte Pettine Ambri**

Il Presidente Il Segretario  
(M. Gianella) (N. Gobbi)

**Per la Divisione degli affari militari**

Il Direttore Il Segretario  
(L. Pedrazzini) (G. Ortelli)

**Per la Federazione Ticinese delle Società di tiro**

Il Presidente Il Segretario  
(O. Marzorini) (G. Matasci)